

LA SITUAZIONE DEI DIRITTI NELLE MARCHE

2009

Disabilità:

Le barriere architettoniche

di Giovanni Conte - responsabile settore Barriere Architettoniche per l'associazione Paraplegici delle Marche nella Consulta Regionale per l'Handicap.

Nelle Marche, come del resto accade in molte altre regioni d'Italia, in merito al cosiddetto "abbattimento delle barriere architettoniche" si rileva un ritardo davvero preoccupante che determina una serie di "disagi" alle persone ed un danno economico alla collettività, sia in maniera diretta che indiretta. Il danno economico diffuso deriva dal mancato abbattimento delle barriere architettoniche o più correttamente dalla mancata accessibilità del costruito pubblico e privato. Questo aspetto infatti, oltre a condizionare pesantemente la mobilità, la libertà e la partecipazione, nonché l'inserimento nella vita sociale delle persone con handicap, determina anche la mancata opportunità di poter esprimere le potenzialità residue delle persone con disabilità, potenzialità che se valorizzate e rese disponibili, possono apportare un significativo contributo sociale ed economico alla società, in modo da determinare una condizione generale in cui molte persone disabili non siano più visti come soggetti da assistere, ma possano divenire soggetti attivi e partecipi all'economia della regione. Per comprendere meglio quali sono queste "opportunità negate", basti pensare alle difficoltà di coloro che pur conservando delle possibilità lavorative abitano però in condizioni disagiate di accessibilità, spesso costretti a dover dipendere da altri solo per uscire dalla propria casa, privi della possibilità di avere un mezzo di trasporto pubblico accessibile o di un proprio veicolo adattato e ancor peggio, di avere difficoltà di accesso nei luoghi di lavoro, ancora oggi, privi dei minimi requisiti di accessibilità, ambienti di lavoro privi per esempio di un ascensore per raggiungere gli uffici che spesso sono ai piani superiori o privi di un idoneo servizio igienico adatto alle persone disabili. L'altro aspetto economico a danno della collettività è determinato invece dal fatto che ancora oggi, a fronte di un ritardo ventennale nella corretta applicazione della legge n° 13 del 1989, ci troviamo di fronte alla necessità di dover continuare a finanziare l'adeguamento all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, edifici che a volte, in contrasto con la legge, risultano costruiti anche dopo il 1989. Per comprendere l'entità di questa criticità bisogna rapportarla anche al significativo numero di anziani che per condizioni di salute si trovano in situazioni di effettiva invalidità fisica, motoria o sensoriale. Questo rilevante numero di persone che si aggiungono ai portatori di handicap (*le persone così classificate dall'art. 3 della Legge 104/92*), ha fatto in modo che emergesse nella sua effettiva entità questo aspetto che i progettisti, i costruttori e gli stessi tecnici delle pubbliche amministrazioni hanno, con superficialità o negligenza, trascurato!

Basti pensare ad esempio a quanti anziani non più deambulanti devono affrontare l'adeguamento della loro abitazione, con la messa in opera di ascensori o montascale e spesso con l'intero adeguamento degli spazi essenziali e dei servizi igienici perché idonei a soddisfare le mutate condizioni fisiche. La regione Marche, negli ultimi anni, provvede a coprire la spesa di tali adeguamenti in attuazione della legge 13/89, che impone alle regioni l'erogazione di un contributo a fondo perduto, in quota percentuale rispetto alla spesa effettivamente sostenuta per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Per esempio nel solo 2008 per tale capitolo di

spesa sono stati stanziati 1,5 di euro¹. E' stata stanziata una cifra importante che ci fa comprendere inoltre quanto sia critica la situazione e quanto sia necessario intervenire in tal senso. A fronte quindi di un'iniziativa giusta e doverosa da parte della regione, è necessario fornire però una chiave di lettura di ciò che è accaduto in questi ultimi venti anni attraverso semplici domande: è sostanzialmente cambiata l'edilizia privata da quando è in vigore la legge n° 13 del 1989 che obbligava la costruzione degli edifici privati e degli edifici privati aperti al pubblico ad essere conformi alla normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche? Quanto del patrimonio edilizio esistente è stato rinnovato ed adeguato a questa normativa? Quanto del nuovo costruito dopo la predetta legge è stato realizzato in maniera realmente conforme alla normativa? Come vedremo, la situazione non è delle migliori. La volontà del legislatore infatti era quella di consentire, entro un determinato arco di tempo, presumibilmente distribuito su un periodo di 20 – 30 anni, di avere un patrimonio edilizio sufficientemente adeguato e conforme alla predetta normativa. Dai dati, ancora in fase di elaborazione, in possesso all'Associazione Paraplegici delle Marche – settore Barriere architettoniche, le aspettative di vedere risolto il problema delle barriere architettoniche nell'arco di alcuni decenni dalla legge 13/89 appare difficilmente realizzabile e in alcuni casi, sembra che l'applicazione della norma ormai ventennale, risulti addirittura in contro tendenza.

Prima di addentrarci in quello che potrebbe essere un lungo elenco della scarsa accessibilità del costruito nella Regione Marche e dei conseguenti “diritti negati”, è bene chiarire il profondo significato di “Barriere Architettoniche” così come viene esplicitato, seppur con orientamenti articolati e complessi (es. *accessibilità, visitabilità ed adattabilità di cui al D.M. 236/89*) dalla principale normativa di riferimento. L'accessibilità del costruito urbano ed edilizio in effetti viene recepito soprattutto tra i tecnici ed i progettisti, solo come una problematica che riguarda le esigenze delle persone disabili, pochi sono coloro che comprendono che si tratta invece di un diritto universale, di una *qualitas* del costruito, come previsto dalle più recenti norme e come viene chiaramente indicato da Angelo Marra, dottore di Ricerca in Diritto Civile all'Università di Reggio Calabria, di cui riportiamo il suo concetto introduttivo redatto per il corso *post lauream* di architettura in materia di abbattimento barriere architettoniche:

“Con riferimento al tema dell'accessibilità dell'ambiente costruito, e quindi di ciò che la limita (le c.d. Barriere Architettoniche), è necessario fare i conti con una stratificazione di disposizioni normative, tra le quali è difficile orientarsi. Inoltre, è bene chiarire che nel discorrere di accessibilità va abbandonata l'idea che questa si risolva nel c.d. “Abbattimento delle barriere architettoniche”; piuttosto è da preferirsi una **filosofia progettuale** priva di barriere, orientata alla fruibilità dell'ambiente costruito da parte di una “utenza ampliata”. In altri termini, il fatto che l'ambiente costruito sia fruibile e godibile diventa una utilitas per tutti i soggetti, restando essa utilitas

¹ CONTRIBUTI AI COMUNI PER ELIMINARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE

La Regione Marche al fine di soddisfare almeno parzialmente il fabbisogno dei Comuni marchigiani ha messo a disposizione uno stanziamento di 1,5 milioni di euro, per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici residenziali privati. Infatti, la giunta regionale, su proposta dell'assessore all'Edilizia pubblica, Gianluca Carrabs, ha deliberato i criteri per la ripartizione dei fondi regionali stanziati. Una legge prevede un fondo speciale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati che è annualmente ripartito tra le Regioni richiedenti. Il fondo dal 2000 ad oggi non è stato più ripartito con i finanziamenti statali previsti e il fabbisogno finanziario regionale a tutto il 2008, comunicato dai Comuni nel marzo scorso, ammonta a circa 6,8 milioni di euro. Il riparto avverrà proporzionalmente al fabbisogno di contributi indicato dai Comuni e in base alle loro effettive necessità finanziarie.

”Da molti anni - ha sottolineato Carrabs - la ristrettezza delle risorse statali a disposizione in questo settore può consentire di finanziare in parte le richieste pervenute dai diversi Comuni marchigiani. Molte persone con ridotte capacità motorie, visive o uditive, si trovano, purtroppo, ad essere ancora in parte discriminati poiché uno scalino o la larghezza di una porta sono loro di impedimento nelle varie occasioni di vita sociale. La Regione con questo provvedimento punta a ridurre le barriere architettoniche negli edifici privati residenziali in quei Comuni che mantengono lo stato di emarginazione sociale, civile e lavorativa dei soggetti diversamente abili”. (a.f.)

svincolata dalla presenza o meno di una situazione di disabilità: la progettazione diventa così universale, aderendo alla “ filosofia costruttiva” del c.d. *universal design*”.

Definizione normativa

La definizione di "barriere architettoniche", già prevista dal DM 236/1989, è contenuta nell' Art. 1 del **DPR 503/1996** ai sensi del quale per barriere architettoniche si intendono:

- a) gli ostacoli fisici che sono **fonte di disagio per la mobilità di chiunque** ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
- c) la mancanza di **accorgimenti e segnalazioni** che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle **fonti di pericolo per chiunque** e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

E' interessante notare come il legislatore abbia voluto definire le Barriere Architettoniche (di seguito B.A.) come **“ostacoli che sono fonte di disagio... che limitano o impediscano la comoda e sicura utilizzazione... e che vengano previsti gli accorgimenti per riconoscere le fonti di pericolo per CHIUNQUE”**, evitando volutamente e ragionevolmente di menzionare le persone con disabilità, con handicap, invalidi, minorati o altre definizioni che avrebbero costituito una discriminante che avrebbe fatto perdere efficacia alla legge. Infatti in passato (ved. legge n°118/1971 e D.P.R. 384/1978) era già stato commesso questo errore che aveva determinato una sorta di “emarginazione” alla diffusione cognitiva ed all’applicazione delle stesse leggi. Il fatto inoltre che tali ostacoli siano stati definiti per “chiunque”, ancor prima che per le persone con disabilità motoria o sensoriale, rappresenta l’elemento cardine su cui fondare un’eventuale analisi relativa alla scarsa o mancata applicazione delle leggi in vigore.

La corretta definizione di B.A. permette infine di comprendere che l’applicazione pratica della normativa in vigore, non deve essere intesa come un accorgimento dedicato ad una specifica fascia di utenti, ma rientra nelle caratteristiche insite del “costruito”, sia esso di tipo edilizio e quindi riferito ai fabbricati, così come per il “costruito” di qualsiasi altro genere (es. infrastrutture varie, strade, ponti, parchi urbani e naturalistici, luoghi di lavoro, mezzi di trasporto ed altro).

Accade spessissimo che anche tra i tecnici, i progettisti, i collaudatori e tra tutti gli addetti ai lavori, vi sia una mancata conoscenza del significato attribuito alla definizione di Barriere Architettoniche, determinando una forma di superficialità e quindi di scorretta applicazione della articolata e diffusa normativa in vigore.

Le leggi che disciplinano la materia come già detto, sono infatti numerose e spesso vengono richiamate o vengono riportate per stralcio concettuale e di principio nelle altre numerose normative nazionali o regionali, riguardanti: l’edilizia in generale, la sicurezza dei luoghi di lavoro, la normativa antincendio, il Codice della Strada, le leggi sui trasporti ecc. Purtroppo, proprio per le ragioni sopra descritte, queste leggi o gli articoli specifici erroneamente appaiono destinate quasi esclusivamente ad una particolare e ridotta fascia di utenti i quali, a causa dell’esiguità numerica, non suscitano l’attenzione degli addetti ai lavori, compromettendo la conseguente applicazione di tali norme che sarebbero assai più efficaci se applicate con zelo e rigore.

Le leggi nazionali specifiche in materia di “barriere architettoniche” ed attualmente in vigore, sono:

- Circ. Min. LL.PP. n° 425 del **1967**;
- Circ. Min LL.PP. n° 4809 del **1968**;
- Legge n° 118 del 30 marzo **1971** (abrogata e sostituita);

- D.P.R. 384 del 27 aprile **1978** (abrogato e sostituito);
- Legge n° 41 del 28 febbraio **1986**;
- Legge n° 13 del 9 gennaio **1989**;
- D.M. n° 236 del 14 giugno **1989** (regolamento tecnico);
- Legge n° 104 del 5 febbraio **1992** (Testo Unico per l'Handicap);
- D.P.R. n° 503 del 24 luglio **1996** (edifici pubblici);
- D.P.R. n° 380 del 6 giugno **2001** (Testo Unico per l'Edilizia).

A questo elenco di leggi è necessario aggiungere la Legge n° 67 del 2006 che ha recepito la Direttiva 78/200 CE e la Convenzione ONU sui Diritti delle persone con Disabilità, recepita con la legge 3 marzo 2009 n° 18, in G.U. n° 61 del 14 marzo 2009. Queste ultime due leggi hanno una rilevanza notevole perché attraverso le stesse si possano riaffermare quegli obiettivi e quei diritti che, pur essendo già stati fissati nelle leggi esistenti, troppe volte sono stati disattesi o ignorati.

Breve analisi e cronistoria delle norme in materia di abbattimento di barriere architettoniche:

(fonte avv. Angelo Marra)

Sin dagli anni '60, in esecuzione dei precetti costituzionali, è dato rinvenire alcune disposizioni di settore in materia (seppure ancora dominate dalla logica dell'abbattimento anziché da quella della costruzione senza ostacoli). La circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del gennaio 1967, numero 425, dal titolo "**Standard residenziali**", elaborava una sintetica definizione di barriere con l'invito ai progettisti a tenere conto dell'opportunità di evitare ostacoli alla libera circolazione dei disabili negli spazi urbani e negli edifici.

La circolare del Ministro dei Lavori Pubblici numero 4809 del 1968, "Norme per assicurare l'utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorare la godibilità generale", introdusse un complesso organico di norme tecniche volte ad assicurare la fruibilità degli edifici da parte dei portatori di handicap.

Tuttavia fu solo con la legge n. 118 del 1971, conversione in legge del DL 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove normative in favore dei mutilati ed invalidi civili, (articolo 27) che la materia ricevette una disciplina di rango legislativo.

Il DPR del 27 aprile 1978 n. 384 (ora abrogato) recante "regolamento di attuazione dell'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, numero 118 a favore dei mutilati ed invalidi civili in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici" riprende sostanzialmente le disposizioni delle circolari attuando appunto la legge 118.

La legge del 9 gennaio 1989 n. 13 "disposizioni per favorire il superamento dell'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" reca una disciplina concernente la nuova costruzione e la ristrutturazione degli edifici privati (inclusi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata e agevolata, adesso trasfusa nel testo unico dell'edilizia).

In questo percorso normativo si inserisce anche l'articolo 24 della legge 104 del 1992 (relativo all'abbattimento delle barriere architettoniche), ripreso dal DPR. 380 del 2001.

Successivamente, nel 1996, venne emanato il DPR n. 503 "regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" nel quale è stato rinvenuto il pregio di aver razionalizzato i riferimenti tecnici della materia: la contemporanea vigenza del DPR 384/1978 e del DM 236/ 1989 aveva infatti creato un "doppio binario" quanto alle misure da applicare ad edifici pubblici e privati. Dopo l'entrata in vigore del DPR del 1996, si fa riferimento soltanto al DM 236/1989.

Le disposizioni contenute nel provvedimento del 1996 si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione (si noti, anche quelle di carattere temporaneo) o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione.

Le stesse si applicano altresì agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di

intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilità e la visitabilità, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso ovvero agli edifici e spazi in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata all'uso pubblico.

Inoltre, agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità sulla base delle norme contenute nel regolamento.

Precisa il settimo comma dell'articolo 1 del DPR 503/96 che non possono essere erogati contributi o agevolazioni da parte dello Stato e di altri enti pubblici per la realizzazione di opere o servizi pubblici non conformi alle norme di cui al presente regolamento.

Infine, dal 2001 anno in cui si è avuta la redazione del Testo Unico dell'Edilizia (DPR 380/2001) il tema dell'accessibilità è trattato dal capo III del provvedimento (artt. 77 e ss.): questo capo contiene le disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico. La sezione I reca disposizioni relative all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (si tratta, sostanzialmente, delle disposizioni della legge numero 13 del 1989), mentre le disposizioni circa l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici o, comunque, aperti al pubblico sono contenute nella sezione II.

La situazione nella regione Marche

La regione Marche si è dotata immediatamente dopo la storica Legge 13/89 di una propria legge di riferimento, la Legge regionale n. 52 del 27 aprile 1990, purtroppo di fatto questa legge risulta piuttosto scarna in merito ai contenuti della Legge 13/89 poiché, pur facendo propri tutti i suoi contenuti, non esplica in maniera esauriente l'applicabilità della stessa ed inoltre prende soprattutto in considerazione i soli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, trascurando di fatto gli edifici privati. Pertanto la regione Marche, al pari di altre regioni, non ha una specifica legge di riferimento per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, se non per il solo articolo 19 della legge regionale n. 18 del 1996 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone handicappate)² in cui ancora una volta si concentra l'attenzione ai soli edifici pubblici o privati aperti al pubblico. Quindi, riassumendo, per ciò che riguarda gli edifici privati nella regione Marche viene tutto rimandato alla sola legge nazionale n° 13/89, mentre per il finanziamento dei contributi previsti dalla stessa, si rimanda il tutto alla Legge di Bilancio Regionale, in cui si può solo auspicare che vengano previsti eventuali fondi aggiuntivi per l'esecuzione di opere volte ad eliminare le barriere, pur con gli ovvii limiti di congruità dei contributi come avviene ad esempio per gli ascensori, il cui contributo massimo ammissibile ancora oggi risulta essere una percentuale di soli settemila euro, assolutamente insufficiente per il reale costo di un moderno impianto che è ben superiore a settemila euro.

Uno degli aspetti più importanti della legge regionale n. 52 è invece la corretta interpretazione dell'articolo 32, comma 20 e seguenti della legge n. 41/86 (legge Finanziaria per l'anno 1987,

² Art.19

(Barriere architettoniche)

1. La Regione favorisce gli interventi volti al superamento delle barriere architettoniche ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n.13 e successive modificazioni e dell'articolo 24 della legge 104/ 1992.

2. Il Coordinamento regionale di cui all'articolo 2, in collaborazione con i Coordinamenti provinciali di cui all'articolo 4, presenta entro il 15 ottobre di ogni anno alla Giunta e al Consiglio regionale una relazione sul superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico presenti nel territorio regionale. La Giunta regionale attua il controllo e adotta i provvedimenti conseguenti in ordine alle irregolarità segnalate nella relazione predetta.

3. La Regione concorre al finanziamento di progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici nell'ambito del finanziamento dei programmi di cui all'articolo 8 della l.r. 5 settembre 1992, n 46.

articolo ripreso ed inserito nelle leggi in vigore, in particolare nella legge di rango costituzionale come la Legge 104/92 -Testo Unico per l'Handicap), in cui vengono recepiti i *Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche*. Molto correttamente la legge regionale delle Marche negli articoli 1, 2 e 5 chiarisce bene l'obbligo, da parte dei Comuni, di redigere il Piano per l'eliminazione delle Barriere Architettoniche³ fatto questo che risulta diffusamente disatteso dalla maggioranza dei comuni della regione. Con la delega urbanistica alle province questa prescrizione è stata completamente recepita dai Piani Territoriali di Coordinamento delle Province, come per esempio nel P.T.C. della Provincia di Ascoli Piceno in cui all'art. 10, comma 3 lettera e)⁴ prevede che il Piano per l'accessibilità deve essere costantemente aggiornato, in funzione del programma annuale e triennale per la realizzazione di eventuali opere pubbliche.

La mancata redazione del Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche è infatti una necessità inderogabile ed inscindibile dalla redazione di altri piani urbanistici, per tale ragione per i comuni inadempienti è addirittura prevista la nomina di un "Commissario ad acta". Purtroppo questa facoltà di intervento sovraordinato rimane quasi sempre solo teorico, visto il rilevante numero, soprattutto dei piccoli comuni, che non sono dotati di tale Piano⁵.

La redazione del Piano è un elemento indispensabile quindi per pianificare tutti gli interventi di urbanizzazione ed edificatori, favorendo la corretta applicazione delle norme, la sensibilizzazione dei tecnici e progettisti e la percezione delle attuali criticità che di fatto rendono i comuni ed i relativi edifici pubblici e privati aperti al pubblico inaccessibili. Tale Piano di accessibilità permette inoltre di ottimizzare i costi e riduce nel tempo gli interventi edilizi necessari per adeguare il costruito urbano ai criteri di accessibilità per tutti⁶. Al momento nella regione Marche non risulta

³ Art. 5 legge n. 52 del 27 aprile 1990. omissis... 2. La giunta regionale provvede a richiedere alle amministrazioni comunali e provinciali copia dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche degli edifici e delle opere in loro possesso, già esistenti alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

3. La giunta regionale provvede, ai sensi del comma 22 dell'articolo 32 della citata legge 41/1986, alla nomina dei commissari per l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche.

⁴ e) I P.R.G. devono inoltre contenere, ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche, il Piano dell'Accessibilità; tale piano dovrà in sostanza contenere:

1. la mappatura degli edifici di interesse pubblico (scuole, uffici, spazi verdi, strutture ricettive e di svago) degli spazi urbani, dei percorsi e della segnaletica;
2. l'individuazione delle funzioni degli spazi (un edificio può contenere + funzioni);
3. il rilievo degli ostacoli, delle barriere architettoniche e delle accessibilità non agevoli;
4. la stima relativa alla loro eliminazione;
5. la priorità degli interventi – nel caso di opere pubbliche possibilmente la previsione rispetto al programma annuale e triennale delle OO.PP.;

⁵ **Omissione o rifiuto di atti d'ufficio**

Pret. Firenze 13 dicembre 1989. Risponde del reato di omissione di atti d'ufficio ex art. 328 c. p., il sindaco che non ha provveduto, entro il termine di un anno di cui all'art. 32, 21° comma, l. 28 febbraio 1986, n. 41, a varare e far approvare dagli organi comunali competenti il piano di abbattimento delle *barriere architettoniche* per i portatori di handicap negli edifici pubblici.

Piani di intervento

Gli interessi della categoria dei portatori di handicap nel suo complesso all'eliminazione delle barriere architettoniche possono essere soddisfatti solo tramite l'adozione di piani organici degli interventi da effettuare e non per mezzo di interventi contingenti e disorganici.

* Pret. pen. Firenze, 23 ottobre 1989, n. 2239, Frangioni, in Riv. pen. 1990, 268.

⁶ Linee guida per la redazione del Piano (tratto dalla circolare della regione Piemonte): il piano non è una serie di progetti esecutivi, bensì un progetto generale che riguarda indistintamente tutti gli edifici pubblici, comprensivo del preventivo di spesa e dei tempi di attuazione.

Il piano deve, tra l'altro, contenere i seguenti elementi:

- relazione illustrativa generale;
- censimento di tutte le strutture pubbliche;
- rilevazione delle barriere architettoniche riguardanti le strutture ed i percorsi esterni per raggiungerle;

disponibile il dato di verifica dei comuni dotati di tale Piano, tanto che sarebbe opportuno istituire o eventualmente incaricare un osservatorio per tale scopo.

Altro aspetto di assoluto rilievo emerso in più aree della regione Marche riguarda la lacunosa applicazione degli articoli 23 e 24 della Legge 104/92. Dalle indicazioni pervenute dalle associazioni di categoria dislocate su tutto il territorio regionale, la situazione risulta disomogenea tra le diverse aree geografiche, ma è altrettanto diversa anche tra comune e comune di una stessa area geografica. Abbiamo preso in esame la provincia di Ascoli Piceno, a solo titolo di campione di esempio, rilevando che tale problematica ricorre però in tutte le altre province. Per quanto riguarda l'articolo 23 della Legge 104/92⁷: *“Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative”*; numerose segnalazioni ci permettono di evidenziare una discontinua e carente applicazione della norma. Gli impianti sportivi esistenti realizzati prima del 1992 non risultano accessibili, spesso anche a seguito di importanti lavori di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria, non sempre vengono adeguati alle norme sull'accessibilità a cui devono essere sottoposti tali impianti. E' sufficiente recarsi in una piscina pubblica o privata aperta al pubblico per notare che tra un comune ed un altro vi è una differenza sostanziale nell'applicazione della norma. Può accadere di trovarsi di fronte ad un impianto completamente inaccessibile o la cui accessibilità è condizionata da una serie di accorgimenti che nulla hanno di *“comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature e componenti”*. Molto spesso anche le zone riservate al pubblico risultano inaccessibili (non conformi al D.M. 236/89) oppure, se gli spazi per il pubblico prevedono una zona accessibile, gli impianti sportivi risultano preclusi alle persone disabili. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione risultano accessibili in maniera alterna. Alcuni riescono ad adeguare in maniera sufficientemente conforme la propria struttura, mentre altri evidenziano situazioni che di difformità dal D.M. 236/89; spesso i piani di spiaggia dei comuni, pur contenendo indicazioni nel merito, lasciano alla discrezione del progettista o del titolare della concessione l'applicazione della norma. Sotto questo aspetto, la costa della regione Marche, in funzione dei comuni che applicano tale norma in maniera discrezionale, rimane caratterizzata da una

-
- individuazione delle opere necessarie per l'eliminazione delle barriere architettoniche ed analisi di fattibilità;
 - costo sommario delle opere e forme di finanziamento previste;
 - scheda sintetica riassuntiva di tutte le strutture e programmazione degli interventi per gruppi di strutture (lotti);
 - elaborati grafici del piano con eventuale documentazione fotografica dell'esistente;
 - delibera di adozione del piano.

Sono altresì indicate le procedure da seguire. Le indicazioni sopra elencate per la predisposizione del piano sono precedute da alcuni concetti fondamentali relativi alla definizione di: barriere architettoniche, concetto di accessibilità, superamento delle barriere architettoniche, non creazione di barriere architettoniche, struttura accessibile, opere esterne, segnaletica. Seguono le indicazioni degli obblighi di legge e delle agevolazioni derivanti ad Enti locali ed alle USSL dalla legge 41/86.

⁷ L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione alcuna. Il ministro della sanità con proprio decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate.

1. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il comitato olimpico nazionale italiano (coni) realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate.
2. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate.
3. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del citato decreto del ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
4. Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici esercizi, discrimina persone handicappate è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.

discontinuità del livello qualitativo di accessibilità. I comuni avrebbero inoltre la facoltà nei “Piani di Spiaggia” di rendere ancor più efficace la normativa statale in merito, invece di fatto consentono, anche se solo in maniera omissiva (perché non hanno Regolamenti Edilizi idonei), delle vere e proprie deroghe. Da questo si può ben immaginare la discontinua qualità dell’offerta turistica, nella consapevolezza che tale ridotta o mancata accessibilità, nei confronti di un’utenza eterogenea determina un basso livello di apprezzamento dei servizi offerti al turista.

L’inaccessibilità di alcune attività ricettive inoltre, pur determinando di fatto una discriminazione nei confronti delle persone handicappate, non subisce quasi mai accertamenti o sanzioni dagli organi competenti come previsto dal comma 4 dell’articolo 23 della Legge 104.

A titolo di esempio è sufficiente rilevare con quanta disinvoltura la stessa legge regionale n. 3 del 3 aprile 2002 relativa alle attività agrituristiche, attraverso l’articolo 14 concede al Comune la facoltà di stabilire quando ricorrono i requisiti perché si possa derogare al rispetto della normativa relativa al superamento delle barriere architettoniche⁸, disattendendo completamente la legge 104 e la restante normativa nazionale.

Un aspetto ignorato

Per quanto riguarda invece l’applicazione dell’articolo 24 della Legge 104/92, numerose sono le situazioni di criticità che di fatto, sulla base delle segnalazioni pervenute all’Associazione Paraplegici delle Marche e del monitoraggio effettuato dalle Associazioni aderenti alla Consulta Regionale per l’Handicap, evidenziano una sensazione di fallimento di tale normativa che aveva invece lo scopo di ristabilire quei diritti che fino alla data di entrata in vigore della legge 104 risultavano solo in parte e lacunosamente tutelati.

Quando è stata pubblicata la Legge 104/92 un’esultanza unanime aveva accolto questa importante “legge quadro per l’handicap”. Per le barriere architettoniche per esempio per la prima volta il legislatore prendeva in considerazione l’aspetto sanzionatorio per coloro che non avessero rispettato le normative di riferimento. Ancora oggi è in vigore questo aspetto sanzionatorio, ma di fatto in Italia, da 1992 ad oggi, è accaduto solo una volta che un tecnico progettista e direttore dei lavori venisse sanzionato per aver omesso di rispettare la legge, realizzando un edificio aperto al pubblico (un cinema) con una sala al piano superiore senza ascensore.

L’articolo 24 della predetta legge, con i suoi 11 comma, introduce importanti concetti che riguardano l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Può risultare particolarmente illuminante esaminare tutti i comma.

Il primo comma dell’art.24 amplia in maniera considerevole il campo di applicazione delle norme tecniche per l’eliminazione delle barriere architettoniche estendendole esplicitamente a “tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l’accessibilità e la visitabilità”.

Questo fatto apre nuove possibilità che precedentemente venivano trascurate perché le norme in vigore prendevano in considerazione solo le opere di “costruzione o ristrutturazione edilizia”, ove

⁸ Articolo 14 Legge regionale n. 3 del 3 aprile 2002

1. Ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche, si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, quando la ricettività complessiva aziendale sia superiore a sei camere per alloggio, o a quattro piazzole per sosta in spazi aperti o a venticinque posti per la somministrazione di pasti e bevande.

2. E’ consentita una deroga alla disposizione di cui al comma 1 qualora negli interventi di natura edilizia sia dimostrata l’impossibilità tecnica, connessa agli elementi strutturali ed impiantistici o per la presenza di fabbricati di particolare pregio architettonico, dell’abbattimento delle barriere architettoniche e dell’adeguamento dei locali per l’accoglienza delle persone fisicamente impedite. La deroga è consentita dal comune in sede di provvedimento autorizzativo.

per ristrutturazione degli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, venivano intese solo opere edilizie di rilevante entità in cui venivano interessati specificatamente gli aspetti suscettibili di limitare l'accessibilità (es. ingressi ed accessi, percorsi, servizi igienici). Con il termine "tutte le opere edilizie" invece si apre la possibilità di intervenire per l'abbattimento delle barriere architettoniche anche per le opere di edilizia libera (art. 6 del D.P.R. 380/2001), manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento e restauro conservativo, opere eseguite con D.I.A. (dichiarazione di Inizio Attività di cui al D.P.R. 380/2001 art. 22), nonché le cosiddette "opere interne". Naturalmente, nei suddetti casi, l'obbligo di eliminare le barriere architettoniche esistenti non si riferisce all'intero immobile, ma almeno alla porzione dell'edificio oggetto delle opere di recupero o di modificazione. Questa logica e positiva prescrizione tende ad ottenere, almeno per gli immobili pubblici o privati aperti al pubblico esistenti, un adeguamento progressivo nel tempo rispetto standards qualitativi che si prefiggono le numerose norme di riferimento. Ancora oggi invece i progettisti o coloro che devono nel rilasciare le relative autorizzazioni edilizie, ignorano questa preziosa opportunità, limitandosi ad uniformarsi alle sole prescrizioni della Legge n. 13/89 che all'articolo 1 fa riferimento alle sole costruzioni o ristrutturazioni di interi edifici.

Il secondo comma dell'art.24 riguarda gli edifici di particolare valore storico o ambientale, pubblici o privati aperti al pubblico, soggetti alle Leggi n.1497 e 1089 del 1939. In essi, qualora non possano essere autorizzate, mediante nullaosta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, opere "definitive" finalizzate all'eliminazione delle B.A. in quanto l'intervento costituisca "serio pregiudizio del bene tutelato" le soluzioni progettuali per il raggiungimento degli obiettivi di cui alle norme per l'accessibilità o la visitabilità possono prendere in considerazione l'esecuzione di opere "provvisorie". Tale dizione non risulta particolarmente chiara. Tuttavia la "ratio" è quella di invitare il progettista a ipotizzare soluzioni e prevedere opere, anche se "provvisorie", che siano in grado comunque di risolvere il problema. Tutto ciò anche se con l'utilizzo di materiali diversi da quelli caratteristici dell'edificio storico, pur di rendere fruibile a tutti l'immobile stesso ancorché esso sia "vincolato". Peraltro va precisato che, per gli edifici pubblici o privati aperti al pubblico, anche se risultano "vincolati", non sono previste da nessun provvedimento legislativo possibilità di deroga alla irrinunciabile prestazione costituita dalla fruizione generalizzata dell'opera stessa. In altre parole se un edificio di particolare valore storico o ambientale non può essere adeguato agli attuali standards di accessibilità sarà sempre considerato come "monumento" da conservare ma non potrà più essere utilizzato come "contenitore" di funzioni per la collettività quali quelle museali, amministrative, religiose e via elencando, se non consente, tra l'altro, la possibilità di accesso e di fruizione agevole a tutti compresi coloro che hanno ridotte o impedito capacità motorie. Questa linea interpretativa viene confermata e chiarita dai contenuti del D.P.R. n. 503 del 24.07.1996.

In esso viene anche introdotto il nuovo concetto di "accessibilità condizionata" che obbliga tutte le Amministrazioni pubbliche, a predisporre entro 180 giorni, in attesa dei necessari adeguamenti all'immobile, un "servizio di assistenza" in grado comunque di soddisfare le esigenze del cittadino disabile. La lacunosa legge regionale n. 52 del 1990 che si basava sulla Legge 13/89 e sul D.P.R. 384/78, a causa del mancato adeguamento ai concetti introdotti dalla legge in esame, determina interpretazioni che si prestano ad aggirare i suddetti favorevoli disposti relativi agli edifici vincolati o di interesse artistico- architettonico stabiliti dalla Legge 104/92 e dal D.P.R. 503/96. Vale per tutti a titolo di esempio la realizzazione di cinque ascensori all'interno del Colosseo, avvenuta nel momento in cui si è deciso di aprire al pubblico i piani superiori dell'edificio monumentale!

Il terzo comma precisa che anche per l'esecuzione di "opere interne", eseguibili con la procedura semplificata e precisata dall'art. 26 della legge 47/85, deve essere predisposta dal progettista apposita documentazione grafica ed una Dichiarazione di conformità alle normative vigenti in materia di eliminazione delle B.A. (vedi quanto già contenuto nel D.M. n. 236/89, art. 10 per le opere soggette a concessione edilizia). Questa prescrizione appare interessante perché tende a ridurre i notevoli margini di elusione nell'applicazione delle norme sull'accessibilità, responsabilizzando direttamente il progettista anche nel caso di lavori eseguibili mediante semplice comunicazione al Comune e senza una specifica autorizzazione. Questa sensibilità purtroppo non si

è rivelata particolarmente diffusa, poiché da una ricognizione regionale risulta che i progettisti prediligono soffermarsi sugli aspetti architettonici emozionali piuttosto che su quelli funzionali e di fruibilità per tutti.

Il quarto comma precisa che il rilascio dell'atto autorizzativo da parte del Sindaco (oggi avviene da parte del Responsabile del Servizio Tecnico) è subordinato alla verifica della conformità del progetto da parte dell'ufficio tecnico o del professionista tecnico specificamente incaricato dal Comune. Anche questa prescrizione conferma l'estensione dell'obbligo dell'applicazione delle norme e della necessaria verifica da parte del Comune anche nei casi di interventi di minore entità che non necessitano di concessione. Per gli stessi, oltre che ovviamente per quelli più impegnativi, è prescritta la necessità di accertamento del rispetto della normativa, in sede di rilascio del certificato di abitabilità o agibilità. Per facilitare tale compito può essere richiesta all'interessato una dichiarazione, resa sotto forma di perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato. Al proposito è opportuno rammentare che il R.D. 27 luglio 1934 n.1265 all'art. 221 prescrive che tutti gli edifici non possono essere abitati senza l'autorizzazione del Sindaco "il quale la concede quando, previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato, risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformità del progetto approvato...". Al riguardo, nella nostra regione sarebbero molti i certificati di agibilità da considerare nulli sia perché chi ha approvato il progetto non ha tenuto conto dei requisiti di accessibilità, visitabilità e adattabilità (quest'ultimo aspetto è quasi completamente ignorato), sia perché spesso le opere interne sono difformi dal progetto quando è stato invece approvato conformemente alle norme.

Il quinto comma, oltre a ribadire come abbiamo già visto il divieto di finanziamento nel caso di opere pubbliche di cui alla citata Legge n.41/86, introduce in modo opportuno per le stesse l'obbligo della "dichiarazione di conformità" da parte del progettista, così come stabilito dalla Legge 13/89 per gli interventi sugli edifici privati. Importante anche l'aver stabilito che la "verifica di conformità" spetta all'Amministrazione competente che è tenuta a "darne atto in modo esplicito" in sede di approvazione del progetto. Alcuni Comuni della regione Marche, pensando di fare un'azione diligente in tal senso, hanno mantenuto o istituito le Commissioni Edilizie in cui è presente un esperto in materia di Barriere Architettoniche, spesso però a causa della carente formazione sulla complessa materia, dovuta in parte ai limiti dei corsi di Laurea di architettura o ingegneria o della scuola per geometri, tale esperto si rivela inefficace per gli scopi per cui è preposto.

Il sesto comma chiarisce finalmente in modo preciso che anche per i "cambi di destinazione d'uso" di spazi già esistenti, finalizzati ad attività pubbliche o aperte al pubblico, devono essere verificate prioritariamente le condizioni che garantiscano l'accessibilità, oltre che ovviamente quanto già stabilito dalle normative urbanistiche.

Anche in questi casi viene prescritta una verifica tecnica, a posteriori, da effettuarsi in sede di rilascio del certificato di abitabilità o agibilità (si vedano al proposito le modifiche introdotte dall'art. 4 del D.P.R. 425/94).

Particolarmente incisivo appare il contenuto del settimo comma il quale introduce precise responsabilità e pesanti sanzioni nei confronti dei vari soggetti che fanno parte del "processo" edificatorio: il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza. L'ammenda prevista e la sospensione dall'Albo professionale dovrebbero indurre tutti i professionisti e i relativi Ordini a porre la massima attenzione nei confronti delle problematiche attinenti l'eliminazione delle barriere architettoniche e delle norme vigenti in materia. Va osservato peraltro che le sanzioni introdotte esplicitamente dalla Legge 104/92 possono costituire un deterrente di una certa utilità per far concentrare maggiormente le energie di ciascuno su questo importante e trascurato aspetto sociale ed economico. Tuttavia, come già detto, non è risultata facile l'applicazione pratica della norma in questione perché la sua esecutività è conseguente a valutazioni sul prodotto costruito che presuppongono un ampio margine di discrezionalità. Infatti non è sufficiente che le opere edilizie siano difformi dalle disposizioni vigenti, ma devono essere "tali da rendere impossibile

l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate" ed essere dichiarate formalmente dal sindaco "inabitabili e inagibili". Questa prescrizione ribadisce un importante concetto: il Certificato di abitabilità o di agibilità non vale necessariamente a tempo indeterminato, ma caratterizza la situazione contingente del luogo o dello spazio costruito in relazione alla destinazione d'uso e dell'attività in esso svolta. Inoltre viene ribadito quanto già esplicitato al proposito di tale atto nel D.M. n.236/89, art.11 - Verifiche, che obbliga il Sindaco ad accertare, a posteriori, la rispondenza delle opere eseguite a quanto prescritto dalla legge in materia di accessibilità. Appare tecnicamente difficoltoso per chiunque stabilire con certezza il limite al di là del quale un'opera possa essere considerata di "impossibile utilizzazione" per le persone handicappate che la legge intende tutelare. Anche perché i soggetti che rientrano nella definizione di cui all'art. 3 della L. 104/92 possono avere caratteristiche e quindi esigenze molto differenziate tra di loro. Infatti la reale possibilità d'utilizzazione di uno spazio o di un edificio è diversa a seconda delle patologie o delle disabilità. La fruizione dell'ambiente costruito è molto diversa se la persona disabile è costretta a stare distesa in un letto, ad usare in modo autonomo la sedia a ruote o se invece, ad esempio, ha difficoltà nel camminare o nello stare a lungo in posizione eretta. Anche in questo ultimo caso risulterebbero di grande utilità direttive specifiche da parte dello Stato o, in attesa di queste, da parte delle Regioni o delle Amministrazioni comunali. Resta fermo comunque il fatto che nei Comuni della regione Marche non ci risultano casi in cui siano state valutate situazioni di inagibilità e di abitabilità dovute alle Barriere Architettoniche.

Il comma ottavo detta disposizioni al CER - Comitato per l'Edilizia Residenziale - affinché disponga che una quota, peraltro indeterminata, dei fondi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e per interventi di recupero, sia "utilizzata" per l'adeguamento degli edifici di edilizia residenziale pubblica. E' importante sottolineare che nello stesso comma si precisa che "rimane fermo il divieto di finanziamento" relativo a qualsiasi opera o progetto approvato da parte del CER. Ciò conferma quanto già affermato in più occasioni da chi scrive, che le disposizioni di cui alla Legge 41/86 hanno valore non soltanto per gli edifici pubblici aperti al pubblico ma anche per tutti quelli di proprietà di Enti pubblici, compresi quindi quelli con destinazione residenziale, nonché per quelli privati, qualora per essi si ricevano finanziamenti o agevolazioni finanziarie da parte dello Stato o di altri enti pubblici.

Il comma numero nove prescrive direttamente che i Piani di cui alla Legge 41/86, art.32, comma 21, vengano modificati prevedendo di rendere accessibili, oltre agli edifici di proprietà pubblica, anche gli spazi esterni urbani. In particolare provvedendo alla individuazione di percorsi pedonali accessibili, all'installazione di semafori acustici ed alla rimozione della segnaletica installata in maniera tale da costituire barriera architettonica. In linea di principio appare positivo l'aver ampliato in modo notevole il contenuto dei Piani in questione. Tuttavia non si comprende l'esatta portata della prescrizione e specificamente a quali "spazi urbani" ci si debba riferire in sede di progettazione. Tutto ciò non è di secondaria importanza in quanto per il tecnico professionista incaricato della progettazione risulta complesso e difficoltoso provvedere all'adeguamento per l'accessibilità di tutti gli spazi esterni del contesto cittadino. Va precisato al proposito che uno dei motivi per cui la predisposizione di detti Piani, prescritti dalla Legge 41/86, ha incontrato serie difficoltà è stato quello per cui alla deliberazione d'incarico dei tecnici spesso non è seguito, da parte dell'Amministrazione interessata, il necessario supporto di documentazione né l'effettuazione dei dovuti pagamenti e rimborsi spese, generalmente consistenti. Tutto ciò ovviamente oltre alla difficoltà di reperire da parte dell'Ente pubblico i necessari finanziamenti per realizzare concretamente tutte le operazioni di adeguamento previste dal Piano.

Il decimo comma non sembra risolutivo nei confronti dei sopraccennati problemi in quanto stabilisce che la Cassa depositi e prestiti debba concedere almeno il 2% delle somme stanziare annualmente per mutui finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche. Si tratta pertanto, ancora una volta, di prestiti agevolati ai Comuni che comunque non sono facilmente estinguibili. L'undicesimo ed ultimo comma appare assolutamente superfluo ed anzi può creare alcune perplessità e confusioni circa l'entrata in vigore delle prescrizioni normative. Infatti l'obbligo per i

Comuni di adeguare i propri regolamenti edilizi, entro 180 giorni, alle disposizioni delle varie leggi nazionali relative all'eliminazione delle b.a., non modifica comunque il fatto che dette leggi sono già da tempo assolutamente cogenti. Esse, infatti, sono entrate in vigore, in periodi successivi e con specificazioni crescenti, a partire dal 1971. Pertanto qualora esistessero Regolamenti comunali in contrasto con disposizioni di legge nazionali perderebbero in ogni caso, ed ovviamente, la loro efficacia.

Come abbiamo visto, il solo articolo 24 della Legge 104/92 basterebbe ad affrontare in maniera radicale e risolutiva l'attuale problema delle Barriere Architettoniche che, come già più volte espresso, non accennano a diminuire, anzi, a fronte di un incremento edificatorio che sembra una vera bulimia edilizia e di fronte all'espandersi delle aree urbanizzate ed antropizzate, sembra aumentare proporzionalmente all'espandersi del costruito.

Ci risultano invece, soprattutto in un periodo recente, numerosi esposti o denunce anche all'Autorità Giudiziaria, di situazioni di assoluta inaccessibilità degli edifici pubblici. Situazioni determinate anche da grave colpa o negligenza, in alcuni casi anche di tipo doloso, in cui dopo aver effettuato interventi di ristrutturazioni di tali edifici mediante contributi pubblici (ad esempio il fondi per la ricostruzione dai danni del terremoto del 1997), essi restano inaccessibili alla maggior parte dei portatori di handicap motorio. Nessun organo di controllo sovraordinato pare avere competenze in tal senso, né la Regione Marche, né i Servizi Urbanistici delle Province, né le Prefetture e tantomeno le Procure che generalmente archiviano tali denunce non rilevando illeciti penalmente rilevanti! Anche i Difensori Civici presso le Amministrazioni locali, quando coinvolti, non risultano sufficientemente efficaci per imporre il rispetto della normativa e le conseguenti concrete azioni di adeguamento che restano nella sfera della sensibilità e della buona volontà dell'Amministrazione locale. Eppure alla nostra Associazione sono pervenute segnalazioni che riguardano anche infortuni sui luoghi di lavoro a persone con handicap a causa del mancato adeguamento alle normative; segnalazioni di inaccessibilità di edifici scolastici in cui gli alunni vengono per questa ragione pesantemente limitati e quindi discriminati. Negli ultimi anni ci sono pervenute segnalazioni di banche inaccessibili in cui è stato impedito, anche volontariamente, l'accesso alle persone disabili, edifici e quindi uffici Comunali inaccessibili, inaccessibilità delle spiagge, dei locali pubblici (ristoranti, alberghi e strutture turistico ricettive, esercizi commerciali, locali ricreativi, sociali, aggregativi, luoghi di culto, sedi di Uffici per il pubblico, anche delle ASUR e dell' INPS, ambulatori medici, farmacie, Camere di Commercio, sedi distaccate degli Uffici Regionali, parchi urbani, palestre ed impianti sportivi...). Risulta a tal proposito interessante il libro recentemente pubblicato dall'Università di Camerino con la Provincia di Macerata, scritto da Emanuela Zecchini e Consuelo Agnesi rispettivamente laureate in Giurisprudenza ed Architettura, ricercatrici ed esperte in materia di Abbattimento delle Barriere Architettoniche, le quali hanno effettuato una capillare ricerca in tutti i 57 Comuni della Provincia di Macerata dello stato dell'arte in materia di accessibilità dei luoghi pubblici ed aperti al pubblico. La pubblicazione presenta un'assoluta novità poiché viene affrontato in maniera esaustiva il problema delle sconosciute barriere sensoriali che vengono inflitte alle persone non udenti.

Così come in questo libro vengono elencate le numerose situazioni di inaccessibilità dei luoghi relativi ai 57 Comuni della Provincia di Macerata, la stessa cosa avviene negli altri luoghi dei restanti Comuni dell'intera regione.

Il fenomeno della scarsa accessibilità negli edifici pubblici, privati aperti al pubblico e privati è rilevante nelle regioni del centro Italia, sicuramente meno accentuato nel nord Italia, ma decisamente disastroso nel sud del paese e nelle isole.

I cittadini e le persone con disabilità che si rivolgono alle Associazioni di categoria lamentano quindi una situazione sempre più diffusa e di difficile soluzione, una situazione aggravata dal fatto che i Comuni e le Istituzioni in generale sono oggi sempre più "aziende" ed i cittadini sempre più "utenti" o "clienti" ai quali vengono erogati i servizi in funzione di una logica economica e non sociale!

E' per questa ragione che le Associazioni di categoria sono, loro malgrado, costrette ad evidenziare le potenzialità economiche delle persone portatrici di handicap, le quali se messe nelle condizioni di esprimere le potenzialità residue, possono produrre reddito, possono essere consumatori come tutti, possono contribuire al P.I.L., pagare le tasse ed evitare di essere assistiti allo scopo di diminuire la spesa sociale. Non è questa la logica che pone al centro le esigenze e le problematiche della persona, soprattutto se teniamo conto di coloro che si trovano nella condizione di non poter esprimere alcuna risorsa "economica", bisogna però adeguarsi. Pertanto proprio su tali presupposti diventa ancora più discriminante l'esclusione sociale ed economica delle persone con handicap, determinata dal mancato adeguamento del costruito alle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Abbiamo visto che la normativa fin qui elencata, nonostante l'aspetto sanzionatorio della Legge 104/92 non influisce in maniera soddisfacente per risolvere la vasta problematica. Dal 2006 è giunta però in soccorso la Legge n. 67: "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2006. Questa legge appare agli addetti una delle ultime opportunità per affrontare con adeguati strumenti giuridici le cause di discriminazione che nel nostro caso in esame sono proprio le barriere architettoniche. L'articolo 1 comma 1 chiarisce molto bene l'ambito di applicazione della legge:

Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione)

1. *La presente legge, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali.*

Omissis

La stessa legge stabilisce che "il giudice valuta nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice civile" le istanze che il ricorrente presenta al fine di determinare se sussistono comportamenti discriminatori. Il concetto di discriminazione trova ampie applicazioni nella vita delle persone con disabilità, ma sicuramente è inconfutabile la discriminazione che viene determinata dalla mancata osservanza delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. In questo caso è possibile arrivare addirittura a far prevalere il buon senso, anche quando la norma non stabilisce in maniera perentoria le condizioni di accessibilità. Ad esempio è si può pensare all'esercizio commerciale con il classico gradino posto all'ingresso, è uno degli ostacoli più frequenti che incontra la persona disabile, ma è anche uno dei più ardui da rimuovere per tutte le ragioni sopra esposte. Con questa legge n. 67/06, sarà possibile quindi ricorrere al giudice civile e in via urgente, chiedere con "elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti" che venga rimossa la causa che ha determinato il fatto discriminatorio.

Purtroppo dal marzo 2006 su tutto il territorio nazionale solo in pochi casi è stata utilizzata questa legge che ha sortito comunque la rimozione della causa discriminatoria. Nella nostra regione ancora non si è pensato di rivolgersi a questa fonte di diritto per rimuovere situazioni che penalizzano ingiustamente le persone con disabilità, soprattutto perché erroneamente si teme di doversi assoggettare ai lunghi tempi del processo civile.

La situazione dei diritti riguardanti le barriere architettoniche è quindi decisamente critica, l'insensibilità diffusa di chi dovrebbe fare in modo che trovino piena attuazione le vigenti leggi in materia, non ci fa prevedere un futuro migliore, così come non riusciamo a percepire come verrebbero date le adeguate risposte alle istanze sempre più pressanti provenienti dalla società degli utenti più svantaggiati, composta dalle persone con le più svariate disabilità e dalle persone anziane, sempre più numerose e quindi con alte percentuali di situazioni invalidanti.

Per rimuovere la problematica relativa alle Barriere Architettoniche nella regione Marche, riteniamo che debba essere aggiornata o modificata la legge regionale n. 52 del 1990, così come sarebbe auspicabile una legge quadro regionale per l'handicap che possa recepire in pieno i principi e i

dettami della legge 104/92, della legge n. 67/2006 e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Dati ISTAT:

L'età media nel 1900 era di 44 anni. Oggi per i maschi è di 72 anni e di 78 per le femmine. La popolazione ultrasessantacinquenne nel 1987 era composta da 7.664.066 persone (pari al 13,4% della popolazione totale); nel 1997 del 16,4%; nel 2007 è stata del 18,6%.

Sempre riguardo agli anziani, l'indice di vecchiaia della popolazione (rapporto tra la popolazione di 65 anni e oltre e la popolazione con meno di 15 anni) nel nostro paese nel 1987 era del 72,7%; nel 1997 del 107,4%; nel 2007 è stata del 126,6%.

Bibliografia:

- “Progettare per tutti senza barriere architettoniche” Maggioli Editore, Rimini, 1997 Titolo: **DISPONIBILITÀ NORMATIVE E CRITERI PROGETTUALI** di Fabrizio Vescovo.
- “Handylex press” periodico bimestrale, ed. EmpowerNet srl – Padova.
- “Barriere architettoniche e barriere sensoriali” di Zecchini e Agnesi, ed. Unicam.

Siti internet:

- www.handylex.org
- www.disabili.com
- www.informahandicap.it
- www.cerpa.org
- www.progettarepertutti.org
- www.superabile.it